

Attenzione ai requisiti soggettivi


Nell'effettuare le erogazioni liberali meglio verificare bene i requisiti del soggetto percettore. L'articolo 3, comma 189, legge 23/12/1996, n. 662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ha delimitato l'ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In particolare, a norma dell'articolo 10, comma 10, dlgs 460/1997, risultano esclusi dall'ambito dei soggetti qualificabili come Onlus gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Da ciò consegue, nella sostanza, che possono assumere la qualifica di Onlus solamente gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario in esame gli enti pubblici.

I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute
- comitati
- fondazioni
- società cooperative
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 dell'articolo 10 del dlgs 460/1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti,

anche in assenza di un'espressa esclusione normativa in tal senso. Infatti, le disposizioni contenute nella sezione II del dlgs 460/1997, in forza del richiamo che le stesse fanno a istituti propri del diritto interno (per esempio, atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) e a leggi nazionali (per esempio, per il limite del compenso massimo



dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 1994, n. 645, e dal dl 21 giugno 1995, n. 239, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni), non possono che riferirsi esclusivamente a enti residenti. Peraltro, per gli enti non residenti, non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell'articolo 10 del dlgs 460/1997. Gli enti, che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le Onlus, devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. L'articolo 10, comma 1, del dlgs 460/1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.

